

Legge
sul registro dei tumori
(del 21 giugno 1994)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista l'iniziativa popolare elaborata in materia legislativa del 23 febbraio 1993 concernente la legge che istituisce il registro dei tumori;
visto il rapporto 2 maggio 1994 della Commissione speciale sanitaria;
richiamati gli art. 57 e 59 della Costituzione cantonale e la legge sull'iniziativa popolare, sul referendum e sulla revoca del Consiglio di Stato del 22 febbraio 1954,

decreta:

Registro dei tumori

Art. 1 È istituito il Registro cantonale dei tumori (di seguito Registro). Esso è diretto da un medico esperto in epidemiologia ed è amministrativamente attribuito e subordinato all'Istituto cantonale di patologia.

Scopo

Art. 2 ¹Il Registro ha lo scopo primario di raccogliere ed elaborare in modo sistematico i dati concernenti i casi di patologie tumorali (maligne e semi maligne) comunicati dai medici titolari di studi privati, dagli istituti ospedalieri pubblici e privati, dalle cliniche, dalle case per anziani o dalle altre strutture sanitarie del Cantone, atti ad accrescere le conoscenze sull'incidenza e la diffusione delle malattie tumorali nella popolazione del Cantone.

²I dati contenuti nel Registro, anonimizzati, sono a disposizione di ricercatori e di organismi specializzati nazionali ed internazionali.

Trasmissione dei dati

Art. 3 ¹I dati sono trasmessi al Registro in modo tale che sia rispettato il segreto medico previsto dall'art. 321 del Codice penale svizzero.

²Qualora il Registro abbia ricevuto dalla Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica (Commissione peritale), prevista dall'Ordinanza federale 14 giugno 1993¹ concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica, un'autorizzazione generale che lo abiliti a ricevere dati non ancora anonimizzati, la trasmissione avviene senza preventiva anonimizzazione.

³In tal caso il direttore del Registro è tenuto ad anonimizzare i dati secondo le direttive contenute nell'Ordinanza federale 14 giugno 1993 e nella decisione di autorizzazione.

Conservazione dei dati non anonimizzati

Art. 4 I dati non anonimizzati sono conservati secondo le direttive contenute nell'Ordinanza federale del 14 giugno 1993 e nella decisione di autorizzazione.

Diritto di rettifica

Art. 5 ¹Le persone i cui dati non anonimizzati sono stati trasmessi al Registro, hanno diritto di essere informate sulle registrazioni che le riguardano e di ottenere la rettifica di eventuali errori.

²Le domande di informazione e di rettifica sono di regola presentate per il tramite del medico curante.

Obbligo di mantenere il segreto

¹ RS 235.154

Art. 6 Il direttore medico così come ogni collaboratore del Registro hanno l'obbligo di mantenere il segreto sui fatti e sui dati di cui vengono a conoscenza durante l'attività di servizio al Registro e che sono per loro di natura confidenziale.

Vigilanza

Art. 7² ¹Il Registro è sottoposto alla vigilanza di una Commissione cantonale di vigilanza.
²Il Consiglio di Stato nomina la Commissione cantonale dopo aver sentito il Direttore dell'Istituto cantonale di patologia e l'Ordine dei medici del Cantone Ticino. Della medesima fa parte anche l'Incaricato cantonale della protezione dei dati.

Regolamento d'applicazione

Art. 8 Il Regolamento d'applicazione stabilisce i particolari, in specie relativi alla trasmissione dei dati, all'organizzazione del Registro e della Commissione di vigilanza.

Entrata in vigore

Art. 9 ¹La presente legge, se accolta in votazione popolare o - in caso di ritiro dell'iniziativa - trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.³

Pubblicata nel BU **1994**, 509.

² Art. modificato dal R 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 552.

³ Entrata in vigore: 1° ottobre 1994 - BU 1994, 509.